

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il presente regolamento istituisce un tavolo tecnico permanente denominato "Consulta speciale per l'imposta di soggiorno" con funzioni consultive e propositive e senza oneri per il Comune, presieduto dal Sindaco e composto da un minimo di cinque membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa e da un rappresentante delle guide turistiche. Sono demandati alla Giunta Comunale, previo parere della II Commissione Consiliare e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa, le modalità e le forme di costituzione del tavolo tecnico allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.÷
4. La Consulta, in fase di programmazione annuale, concerta azioni e attività volte allo sviluppo sostenibile del Turismo nel territorio del Comune di Siracusa.
5. La Consulta viene convocata dal Presidente almeno 2 volte l'anno, di cui una entro il 30 marzo e l'altra entro il 30 settembre, o su richiesta di almeno il 50% dei componenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa e delle guide turistiche.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Siracusa, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati e locati con finalità turistica e le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese quelle di cui al comma 2 del presente articolo, ubicate nel territorio del Comune di Siracusa, fino ad un massimo di 7-pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Siracusa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta può essere pagata anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del presente regolamento.
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la

quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

5. Il gestore della struttura è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 4 del D. lgs. n.23 del 14 marzo 2011.
2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è applicata, per persona e per notte, graduata da € 1,50 ad € 5,00, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:
 - per alberghi, residence turistico-alberghiere a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi, ostelli e campeggi;
 - per bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2;
 - per bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7;
 - bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 80;
 - b) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 della L. 104/92;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente e gli accompagnatori, dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. – dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale;
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - g) gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi sede di Siracusa;
 - h) gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione a supporto;
 - i) I soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2013;
 - l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - m) gli atleti tesserati, componenti di società sportive che partecipano a tornei federali svolti nel comune di Siracusa, previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la quale la presenza è richiesta;

- n) i volontari della Protezione Civile che operano a Siracusa in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
- o) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;
- p) i soggetti ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive, al fine di promuovere le attività turistiche e le offerte di settore a beneficio delle stesse, a partire dal primo gennaio 2014 e per un limite massimo di 12 pernottamenti per anno solare.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento al Comune di Siracusa dell'imposta di soggiorno riscossa, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riscossione, esclusivamente tramite il sistema PagoPA presso:
 - gli uffici postali;
 - le banche;
 - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;
 - oppure attraverso il proprio home banking o tramite i servizi telematici offerti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei responsabili di imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, contestualmente all'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti, inserendo altresì i dati catastali della struttura ricettiva. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che evolveranno verso modalità più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta d'Identità Elettronica (CIE).
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Il responsabile d'imposta ha l'obbligo di dichiarare al Comune di Siracusa, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica.
5. La dichiarazione mensile deve essere trasmessa al Comune di Siracusa anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire allo stesso di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 8.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articoli 9, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Siracusa a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.